

DIRETTIVA 1999/76/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1999

che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione del lasalocid sodico negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 2,

- (1) considerando che la direttiva 70/373/CEE prevede che i controlli ufficiali degli alimenti per animali volti a costatare l'osservanza delle condizioni prescritte in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti la qualità e la composizione degli alimenti per animali siano effettuati secondo metodi comunitari di prelievo di campioni e di analisi;
- (2) considerando che la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione ⁽³⁾ prescrive che il contenuto di lasalocid sodico deve essere indicato nell'etichettatura allorché tali sostanze sono aggiunte alle premiscelate e agli alimenti per animali;
- (3) considerando che ai fini dei necessari controlli è necessario stabilire metodi comunitari di analisi;
- (4) considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prescrivono che le analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali e delle premiscelate, per

quanto riguarda il loro contenuto di lasalocid, siano effettuate secondo il metodo descritto nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31 gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le misure a partire dal 1° febbraio 2000.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffato riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2.⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.⁽³⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 20.